



85
Sent. 4° 330

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Segreteria n° 311 -

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione d'Intimazione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori

Morrone Paolo - Presidente,
Cirio Giovanni,
Bacelli Alfredo,
Crispo Mancada Francesco,
Marzocco Enrico, Membri ordinari,

ha pronunciato la seguente

Sentenza
nel procedimento penale a carico di

Clesia avv. Giovanni, Barone
di Tegliasco, fu Vincenzo, nato a Firenze
addì 8 agosto 1868 e residente a Genova

Imputato
1° del reato previsto dall'articolo 361
codice penale, per avere nella qualità

di pubblico ufficiale (Presidente della Commissione liquidatrice delle attività concordatarie della fallita Banca dell'Italia settentrionale) omessa o imputata la denuncia del furto di lire 52.000 commessa ai danni della liquidazione del Ray. Cerradini;

2°) del reato previsto dagli articoli 380 e 381 Codice penale, per avere prestato il suo patrocinio al Conte Giuseppe Bonazzi e, in pari tempo, alla Liquidazione della fallita Banca dell'Italia settentrionale, in opposizione di interessi del Conte Bonazzi suddetto.

3°) del reato previsto dall'art. 680 Codice penale per avere con artifici e raggiri carpirlo alla Contessa Clotilde Bonazzi Mascaretti un prestito di Lire 20.000 = per impiegarne il ricavato in favore della predetta liquidazione.

Reati commessi in Genova negli anni 1930, 1931 -

Vista l'Ordinanza in data 14 giugno 1932, con la quale S.E. il Presidente del Senato trasmetteva, per l'ulteriore corso di giustizia, la denuncia della Contessa Clotilde Bonazzi Mascaretti;

Letto gli atti;

Viste le conclusioni del rappresentante il Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia;

Letta la relazione del Commissario delegato, Onorevole Senatore Giovanni Cicalò;

La Commissione delibera in

Fatto

Con atto 26 gennaio 1925, notario

/.

Paolo Marone
Amministratore

Fare, fu costituita la Società Anonima Banca dell'Italia Settentrionale, (B.I.S.) con sede in Genova, e col capitale di lire 500.000 - del quale tre quinti in contanti e due quinti rappresentati dal valore dei mobili della sede e delle agenzie di Spezia e di Savona, e poi delle succursali di Tortona, Cortona, Stradella e Pontremoli. Un'assemblea del 24 ottobre 1925 deliberò l'aumento del capitale a Lire 5.000.000 -

Ma alla prima ed alla seconda sottoscrizione seguirono solo parziali versamenti. Tre decimi prescritti dall'articolo 134 del Codice di Commercio furono ritirati dalla Banca d'Imperia subito dopo l'approvazione, da parte del tribunale, della costituzione della Società, e non risultano versati in cassa; e l'attività della Banca si iniziò con circa lire 16.000 - di liquido - L'aumento a lire 5.000.000 - fu sottoscritto per lire 2.500.000 dal Dottor Prospero Pescarmona e per lire 124.500 con piccole quote. In tutto, e compreso il capitale iniziale Lire 2.924.500, delle quali sarebbero state versate Lire 1.728.425, includendo in questa cifra anche partite dubbie, come quelle di lire 300.000 sottoscritte dall'amministratore Gardella, e di lire 1.200.000 in Buoni fruttiferi della Cassa di Sconto di Torino depositati dal maggior azionista, il Pescarmona, e che seguito il fallimento dello stesso, non valsero che in parte, alla fine, come capitale versato. Il bilancio della B.I.S. si chiuse al dicembre 1925 con una perdita di lire 45.860, e al dicembre 1926 con un utile di lire 470 88. E con sentenza

9 maggio 1924, il Tribunale, su richiesta del Procuratore del Re, dichiarò il fallimento della Banca, nominando a curatore il Rag. Carlo Merello, il quale nelle sue relazioni segnalò responsabilità penali dell'Amministratore avv. Gardella Guido.

Istituito formale procedimento, con sentenza 31 dicembre 1928 del Giudice Istruttore, vennero rinviati al giudizio del Tribunale il Gardella stesso, già in stato di detenzione per altri reati, e gli amministratori Barletti Arturo, Tacuarino Rag. Pietro, Ramacci Conte Maurizio, Boraggi Conte avv. Giuseppe, Guasco Federico, Richino G. uff. Giacomo, Aridifredi Rag. Italo, Labriola Attilio. Imputati: il primo dei delitti di falso in assegni della Banca d'Italia, di distrazione di attività fallimentari, di alienazione delle azioni degli impiegati della B. I. C. e dei titoli presentati da terzi a garanzia di operazioni, di omessa convocazione dei soci per reintegrazione del capitale, di irregolare tenuta dei libri, ecc.; e gli altri amministratori di quasi bancarotta semplice per avere provocato mediante la propria negligenza, il fallimento della Società. Il Tribunale, con la sentenza del 16 ottobre 1931 annullò alcuni ed esclusi altri dei reati imputati al Gardella, lo condannò ad anni tre e mesi dieci di reclusione e a cinque anni di inabilitazione al commercio; e, comunque la responsabilità degli amministratori Boraggi Giuseppe, Guasco Federico, Labriola Attilio, li con-

87 5

danno' a men' cinque di reclusione, ed un
anno di inabilitazione al commercio per
ciascuno, ed alle spese del procedimento. As-
solse gli altri. Appellatisi i quattro con-
dannati, la Corte di Appello di Genova con
sentenza 18 febbrajo 1932 confermava la
condanna del Gardella; ed approvava
Baraggi, Gnazzo e Labriola per l'estinzione
del debito ad essi imputato, essendo stati
adempinti, nelle more dell'appello, gli
obblighi da parte loro assunti nel con-
cordato 1° marzo 1930, omologato con sen-
tenza 16-28 aprile dello stesso anno.

Con questo concordato, nel quale erano
interventuti gli amministratori Audifredi,
Baraggi, Gnazzo, Labriola, si erano deliberati,
tra l'altro, la nomina di tre liquidatori
nelle persone dell'On. Berone avv. Giovanni
Celestia di Vegliavero, Senatore del Regno,
del Rag. Augusto Bernacini, del Signor
Giovanni Merizzi; la cessione alla massa
dei creditori di tutte le attività acqui-
site o da acquisire al fallimento; il
pagamento del 100% ai creditori pri-
vilegiati e del 20% ai creditori cri-
tografari, pagamento del quale vi fare-
vano garanti in solido i quattro
amministratori, senza diritto a
rivalsa per le somme che avrebbero
sborsato ecc. -

I liquidatori, entrando in carica
nel giugno 1930, avevano prese in
consigna dal Curatore Morello le atti-
vità del fallimento, calcolate in lire
421.960,20. Contro le quali erano
prelevate passività per Lire 359.000.

Concetti, tenuto conto del totale del pas-
sivo e delle spese, i garanti, Braxxi e Grano,
rimasti soli a corrispondere la garanzia,
avrebbero dovuto sborsare nei primi sei
mesi una somma non inferiore alle lire
130.000 - circa, per eseguire il loro impegno
e per assicurare i benefici di legge. Invece
versarono lire 45.000 il Grano, e lire
33.000 - il Braxxi e per ex. la moglie.
I liquidatori se ne accontentarono perché
avevano la quasi certezza di esigere entro
breve tempo lire 78.000 -, percentuale del 7%
che il Fallimento Pesarmona avrebbe do-
vuto pagare sulle obbligazioni di quella
azionista. Ma una opposizione del fallito,
alla sentenza di omologazione, accolta dal
tribunale, che non solo privò di quelle
78.000 - lire la liquidazione B.S.S., ma
la obbligò a versare al fallimento Pesar-
mona lire 20.000, e la sottrazione di
lire 53.000 - da parte del Rag. Cerracini,
accrebbero le difficoltà della Liquidazione.
I liquidatori avrebbero potuto rinviare
al mandato e far riprendere la procedura
fallimentare. Non lo fecero, e non spetta
ai garanti concordatari di dolersene, e
di far a quelli colpa dello stato di
necessità che li obbligò a cedere loro
ulteriori concordati a misura che soprav-
venivano urgenze e povertà. Le quali
motivarono, dopo quei versamenti di
lire 45.000 - e di lire 33.000 -, l'invito 16
maggio 1934 dell'on. avv. Clesia ai due
garanti del concordato, di provvedere alla
Liquidazione la somma di lire 40.000 -,
versandone il Braxxi e il Grano ciascuno

Paul Murron

Amis

la metà. Il Conte Buraggi offrì un prestito di lire 20.000 - che sarebbe stato effettuato dalla moglie, e che fu infatti stipulato con la scrittura 18 maggio 1931, trascritta nella querela. La Contessa Buraggi, nonostante la contraria affermazione della scrittura, non versò all'atto alcuna somma e consegnò invece una cambiale, che le fu restituita il 10 settembre, quando versò il saldo della cambiale lire. La Contessa Buraggi aveva rivendicato al proprio credito due garanzie: di subingresso a suo tempo, nell'ipoteca acata sui beni del marito a favore della Liquidazione; di ricevere in restituzione la somma appena fosse stato incassato l'ammontare della percentuale dovuta dal fallimento Pesce-ronna, e, in ogni caso, entro un anno. E si qualificò truffata perché poco dopo la scrittura, sebbene alcuni mesi prima dell'effettivo versamento del prestito, quella percentuale venne a mancare alla Liquidazione. Ma risulta invece che solo dopo otto giorni l'on. avv. Celisio ricevette una lettera, datata 23 maggio, del Ray. Serazzi di Corino, amatore del fallimento Pesce-ronna, nella quale lo si informava che quel tribunale, con sentenza del 18 stesso mese, aveva dichiarato nullo e di nessun effetto il concordato di cui in verbale 17 luglio 1930, di adunanza dei creditori nella procedura per il fallimento Pesce-ronna. Il Serazzi invitava quindi la Liquidazione B. T. S. di fargli rimessa entro il 30 corrente della rata spettante al fallimento Pesce-ronna stesso su un

1
suo credito di lire 83.000 -, verificato ed am-
messo al pagino del fallimento della R.I.C.I.
è presentata inoltre domanda di riapertura
del fallimento della Banca stessa, — che i
liquidatori riuscirono ad evitare. — Non
si capisce pertanto perchè la contessa Buraggi
dica per dimostrata la propria ipotesi
che l'on. avv. Celestia fosse già consapevole
di una sentenza del Tribunale di Torino,
che non gli veniva segnalata che alcuni
giorni dopo.

Non essendo adeguati ai bisogni i
concorsi dei due garanti, la Liquidazione
si sforzava di realizzare come po-
teva le sue scarse risorse, e continuava a
tentar di negoziare quelle ragioni di credito
e di debito che aveva verso il fallimento
Pescarmona, e che in origine erano rap-
presentate rispettivamente da due partite,
del credito di lire 2500.000 -, del quale
si era sperato un rimborso nella percentuale
del 7 %, o del debito di lire 1114.145. — La
riapertura di quel fallimento faceva fini-
re la certezza di quella riscossione. Ed
allora i liquidatori credettero di aver
negoziato abilmente riuscendo a stipulare
con il Consorzio Immobiliare di Milano
quella convenzione 18 agosto, che la Con-
tessa Buraggi riporta nella sua querela,
e per la quale il Consorzio rilevava per
lire 55.000 le povere ragioni di debito e credi-
to di un fallimento verso l'altro, versandone
all'atto della stipula lire 19.000. In verità,
appena versate, il Consorzio considerò di
aver comprato due cifre vuote senza conte-
nuto, e abbandonando le lire 19.000 - versate,

Carlo Marone

Amabile Alt.

rinunzio alla Convenzione.

Non si esprime, pertanto, di che cosa a questo riguardo si lagni la Contessa Buraggi, e in che cosa il lucro di lire 14.000, fatto dalla liquidazione, possa averla truffata e aver diminuito le garanzie delle lire ventimila prestata, e delle quali in quel mese di agosto del resto essa non aveva versato che lire 2.000.

Ma nel quadro delle doglianze Buraggi, non vi sono solo sfondi di disordini compiuti e fermati; vi sono altresì tempeste per la condanna penale patita dal Buraggi e per l'assoluzione da lui meritata solo con nobili sacrifici. E per la comprensione di quegli Stati d'annuo che esplose nella querela a processò finito, conviene ritornarvi. Il dibattimento davanti alla settima Sezione del Tribunale penale contro gli amministratori della B.T.S., fissato per il maggio 1930, fu molte volte differito, perchè il regolamento finale delle obbligazioni concordatarie consentisse lo stalo dell'imputazione degli ex amministratori, garanti del concordato, tra i quali era il Buraggi. Trascorso però il termine di sei mesi, senza che essi avessero ottenuto la sentenza accertante l'adempimento degli obblighi del concordato, il Presidente di quella Sezione del Tribunale fissò il dibattimento per l'ottobre 1931. Il Buraggi fu difeso dal Prof. Raggi di Genova; la liquidazione si costituì parte civile contro gli ex amministratori non concordatari, esclusi cioè Buraggi e Grasso.

Seguì però la condanna di otto mesi e cinque
 mesi di reclusione, come abbiamo detto sopra,
 dopo di che si piegarono a provvedere ai residui
 pagamenti della liquidazione, volenti però o
 mal rassicurati, tanto che un pagamento di
 lire 28.000 - all'Esattore delle Imposte fu pagato
 appena in tempo per ottenere la mattina stessa
 del dibattimento penale, il 13 febbraio 1952,
 quella sentenza del Tribunale di Genova
 che doveva riconoscere l'adempimento degli
 obblighi del concordato, e in base della
 quale poté avvenire l'assoluzione in
 Corte d'Appello dei due ex amministratori
 garanti.

Esportò, sulla scorta dei documenti esi-
 stenti e degli atti pubblici ripetutamente citati,
 i fatti della liquidazione e le vicende dei
 protagonisti della controversia, la Commissione,
 sforzandosi di precisare dalla diramante
 esposizione della querela le presunte respon-
 sabilità penali dell'on. avv. Celisio verso
 o la liquidazione o il Conte e la Contessa
 Buraggi, in piena armonia con le lar-
 gomentazioni e con le conclusioni del
 Pubblico Ministero, rileva in

Diritto

La querela 14 giugno 1952 e l'esposto
 21 luglio della Contessa Buraggi, imputano
 all'on. avv. Celisio di Teghiano di avere,
 come pubblico ufficiale, ritardato la denuncia
 del furto berracini; di avere commesso,
 da patrono del Conte Buraggi, infedeltà in
 patrimonio; e di aver truffato alla stessa
 querelante Lire 20.000 -, con raggiri e artifici.

Paul Murray
 Gambellett

Quanto alla ritardata denuncia di reato,
 la querelante imputa precisamente all'on.
 avv. Celestia di esser mancato al dovere
 prescritto dall'articolo 561 del Codice penale
 di denunciare all'Autorità giudiziaria il
 liquidatore Augusto Cerracini, che aveva
 sottratto alla Liquidazione lire 52.000-; e
 di avere così contravenuto due volte a un
 suo ufficio di pubblico ufficiale, in quanto
 Senatore del Regno e in quanto presidente
 della Commissione di Liquidazione. Ora,
 a tenore dell'articolo 357-4° 2 del Codice
 penale, l'on. Senatore Celestia di Vegliasco è
 pubblico ufficiale, agli effetti della legge
 penale, in quanto esercita una pubblica
 funzione legislativa; non lo è in quanto
 eserciti la presidenza della Commissione
 concordataria di una Banca fallita. La
 conoscenza del furto Cerracini era pertinente
 all'esercizio di siffatta presidenza, e non
 alla funzione legislativa. Pertanto, come
 Senatore, non aveva il dovere della denun-
 cia; e, come liquidatore, non aveva la veste
 di pubblico ufficiale. Per questa parte, dun-
 que, la querela della denunciante si fonda
 sopra un errore di diritto. Ma, in questa
 parte altresì, si fonda sopra un errore di fatto,
 perché, se è vero che la Liquidazione B. I. S.,
 e per essa il liquidatore On. avv. Celestia,
 ritardarono la denuncia del furto, questo
 fecero non per sottrarre il colpevole alla
 giustizia punitiva, nel qual fine si
 sarebbe conculcato il dolo specifico del-
 la mancata o ritardata denuncia, ma
 per ottenere intanto in restituzione la mag-
 gior possibile parte della somma sottratta,

che fu effettivamente recuperata per tre quarti, sino a ridare l'ammontare di Lire 52.000. a Lire 13.000. È il ray. Ceraschini, che era del resto già in stato di detenzione per altri reati, fu per questa sottrazione denunziato alla Procura del Re dalla Liquidazione, il 25 giugno 1922.

Rispetto alla infedeltà in patrocínio, risulta dai documenti esibiti dall'on. avv. Celestia di Segliato a questa Commissione di istruzione che, dichiarato il fallimento della B.T.C., il Conte Bonaggi chiese allo stesso di assumere il patrocínio nella istruzione penale. L'on. avv. Celestia accettò, ed esercitò ampie professionali confirmative ed efficaci nell'interesse dell'amico e cliente. L'istruttoria fu lunga ed ebbe alterne vicende. Il Pubblico Ministero con requisitoria 20 giugno 1928 concludeva nei rapporti di Bonaggi, « non doversi procedere per insufficienza di prove per reato di concorso in bancarotta fraudolenta, e doversi rinviare lo stesso al giudizio del tribunale per rispondere del delitto di bancarotta semplice». Conclusioni moralmente gravi, contro le quali valsero le ampie professionali del patrono, per cui in data 21 dicembre 1928 il giudice istruttore pronunciò sentenza che dichiarava non luogo a procedere per inesistenza di reato per l'imputazione di bancarotta fraudolenta, e di rinvio del Bonaggi a giudizio per l'imputazione di bancarotta semplice. Seguì un decreto del 21 maggio 1929, col quale, ai sensi degli articoli 604 e 605 Codice procedura penale, il Presidente del tribunale ordinava

la iscrizione di ipoteca legale sui beni del Conte Buraggi fino a concorrenza di lire centomila, iscrizione effettuata il 5 giugno successivamente a richiesta del avv. Merullo, curatore del fallimento, presso la Conservatoria della Ipoteche di Finalborgo. Dopo quel rinvio a giudizio, e dopo questa iscrizione di ipoteca, il Conte Buraggi si convinse della convenienza di concludere, insieme con altri tre amministratori, il concordato fallimentare su indicato, che gli era consigliato dal suo difensore on. avv. Celasia, perchè potesse ottenere la concessione dei benefici di cui all'articolo 839 del Codice di commercio. Le trattative, non facili, durarono dal novembre 1929 al 21 marzo 1930, giorno nel quale il concordato fu concluso sul fondamento della garanzia personale e solidale di quattro ex amministratori, dei quali erano però solubili, come si è detto, il Buraggi ed il Frasso.

Per questa assistenza legale l'on. avv. Celasia ricevette un onorario di lire tremila, che la querelante definisce "debito compenso, e che, data l'importanza morale e giuridica della imputazione, l'esatta paternità del cliente, l'alta situazione sociale e professionale del patrono, la durata e i risultati dell'assistenza, furono modesto compenso, — anche se si volesse attribuire alle stesse prestazioni, come crede la querelante, alcune altre migliaia di lire pagategli in epoche diverse, per spese che, invece, l'on. avvocato Celasia dichiara di aver ricorato per prestazioni professionali, relative ad interessi ed a rischi personali del Conte Buraggi, nel

✓.

Consorzio d'irrigazione della Takkidone in
provincia di Piacenza. — Nominato liqui-
datore della concordataria Banca dell'Italia
Settebionale, l'on. avv. Celisia ritenne
di dover accettare la nomina perchè vi
era convergenza, non opposizione, di in-
teressi tra la Liquidazione e quegli ex am-
ministratori che avevano sottoscritto e
garantito il concordato; perchè era stabili-
to esplicitamente nel concordato che i
liquidatori non dovessero esercitare alcuna
azione, in sede penale, contro i firmatari
dello stesso e quindi contro il Buraggi;
perchè questi lo pregò di accettare la carica
e come firmatario acconsentì che la assumesse.
Non lice dunque nè all'equità nè alla
moralità che lo stesso Buraggi, e per lui
sua moglie, facciano ricorso agli articoli
380 e 381, per imputare all'on. avv. Celisia
il reato di patrimonio e di consulenza in-
fedeli, come se avesse esercitato l'uno e
l'altro a favore di parti contrarie. Bone
a ragione a questo proposito, il Pubblico Mi-
nistero pregò l'Alta Corte, nella sua requi-
sitoria in data del 12 corrente, "osserva che
solo la non proporzionata valutazione delle
complesse vicende della Liquidazione, e il
difetto di serietà per la delusa eccessiva
speranza che l'opera dell'on. Celisia dovesse,
quasi miracolosamente, affrancarlo da ogni
ulteriore e più o meno prevedibile perversa
giudiziarie e patrimoniale, possono spiegare
da parte dei coniugi Buraggi, l'affirma-
zione che egli si sia reso infedele ai suoi
doveri professionali, o abbia fatto almeno
contro i loro interessi, o, peggio ancora,

apertamente o diffinatamente abbia
 proprii interessi ad essi contrari. In
 realtà, l'affermazione è smentita dai fatti
 accertati e documentati. Si disegna infatti
 nella querela e nell'export della Contessa
 Buraggi l'ipotesi di costituzione di parte
 civile dei liquidatori anche contro gli
 ex amministratori concordatari. Ciò che è
 smentito dai verbali di udienza, e che
 era del resto esplicitamente vietato nella
 stipula del concordato. Né è il caso di
 considerare « parti contrarie » l'ex ammi-
 nistratore concordatario e la Liquidazione
 concordataria, uniti e alleati in uno
 scopo comune e collaboranti ad un fine,
 — la facilitazione dei creditori e la umanità
 dei garanti del concordato, nel giudizio penale. —
 Nel corso della difficile liquidazione, anche
 se potè sorgere talvolta divergenza di valu-
 tazione sulla misura del concorso finanziario
 dei garanti, quella divergenza non assunse
 mai, specie col Buraggi, forma di conflitto.
 E quando giunse l'ora del dibattimento
 penale, pur avendo il concordato preveduto
 che in questo non dovesse la Liquidazione
 accusare in alcuna guisa gli ammini-
 stratori concordatari, l'on. avv. Celestia
 declinò l'ufficio di difensore del Buraggi.
 La Commissione ritiene dunque non ri-
 correre nei fatti attribuiti all'on. avv. Celestia
 gli estremi degli articoli 380 e 381, ai quali
 fa riferimento la querelante con errata valu-
 tazione, sia perchè non risulta il dolo inten-
 zionale che dovrebbe dimostrarsi nell'on.
 avv. Celestia, sia perchè non risultano cor-
 rispondere i fatti all'accusa.

In quanto alla imputazione di truffa rivolta dalla querelante all'on. avv. Celestia, per averli con raggini carpito 20.000 - lire, anche questa si fonda sopra errati riferimenti al Codice penale e sopra inesatte valutazioni dei fatti. La Contessa Buraggi attribui all'on. avv. Celestia di aver a lungo e indebitamente trattenuto l'ammontare del prestito di lire 20.000 - da lei stessa, come abbiamo esposto, accordato, nell'interesse del marito, alla Liquidazione. Ma quale fosse il vero pentiero della querelante è rivelato dalla sua ipotesi alternativa che, nel caso, si trattasse di furto semplice o di furto in circostanze aggravate. Vero è che la stessa querelante, nel suo esposto presentato il 21 luglio 1952 al Consigliere istruttore di Genova, delegato di questa Commissione, riconobbe che l'on. avv. Celestia aveva versato alla Liquidazione le lire 20.000 - del prestito, e che quindi «esigeva l'applicazione dei suddetti articoli 625 o 626 Codice Penale...» Noi abbiamo veduto come, non solo l'on. avv. Celestia non avesse in quel caso trattenuto in mani proprie l'altimi, ma come avesse anzi, per il ritardato versamento di quel prestito, anticipato lire 15.000 - sue alla Liquidazione. Ne risulta che egli abbia adoperato raggini o artifici per ottenere la somma di lire 40.000 - dai garanti, domandata con esplicita dichiarazione 16 maggio 1951 e della quale con un vero e proprio strumento formale il 18 maggio 1951 otteneva la metà - in prestito - dalla Contessa Buraggi. Ne è, comunque, dimostrata l'asserzione della querelante che l'on. Celestia conosceva l'ammontare del concordato Pescarmona,

937

mentre nell'istrumento suddetto si obbligava di restituire questa somma alla Contessa Buraggi appena fosse stato realizzato l'incasso della percentuale dovuta da quel fallimento stesso alla Liquidazione B. T. S.: anzi è fatto certo che il Curatore Scrazzi, come abbiamo esposto, gliene dava notizia con lettera del 28 maggio. Nè d'altra parte il Liquidatore On. Avv. Celestia aveva bisogno di adoperare mezzi fraudolenti per farsi versare contributi necessari ai quali il garante Buraggi era tenuto, potendo costringerelo giuridicamente, come fece poi del resto col Grasso, citandolo il 28 luglio 1981. Le clausole dell'istrumento, stipulato il 18 maggio 1981 con la Contessa Buraggi, le garanzie accordatele, la dilazione sollecitata per il versamento, e, in attesa, la sostituzione di tre quarti della somma con danari propri, messe in confronto con l'atto di citazione seccamente intimato invece al Grasso due mesi dopo per l'altra metà della somma richiesta, come del resto la minore somma iniziale versata dal Buraggi in confronto del Grasso stesso, farebbero piuttosto presumere che l'On. Avv. Celestia abbia peccato di benevola parzialità verso i Buraggi, di sollecitudine verso le loro ragioni e di cautela per i loro sacrifici.

Comunque, se un danno il Conte e la Contessa Buraggi avessero ricevuto - e non è - o per il ritardato versamento delle lire 20.000 - nella cassa della Liquidazione, o in genere per un errore di commercio o per una gestione insana della Liquidazione, non avevano ragione di ricorrere alle istanze penali, battestando loro i presidi della giustizia civile. E non

avessero proporzionato motivo di manifestare irrispettamente e involverentemente la loro incomprendione del ministero dell'Alta Corte, la loro insufficiente valutazione tanto della legge penale, quanto delle responsabilità di un amministratore negli eventi disprezzati di una Banca, nella quale anche i migliori membri del Consiglio dimostrarono una con' deplorabile incuria di ogni sana e corretta amministrazione del proprio e dell'altrui.

Ciò premesso, la Commissione d'Istruzione, considerando che i fatti attribuiti all'on. avv. Celestia di Vegliano sono compresi nel Decreto di amnistia 5 novembre 1932, avrebbe potuto applicarla; ma, fino dal 24 del mese di giugno, l'on. avv. Celestia le aveva chiesto di opere interrogato e di esibire documenti probatori, ciò che fece. E la Commissione, riconoscendo che, alla data dell'amnistia, erano esistenti le prove, dalle quali risulta non aver egli commesso i fatti addebitatigli, pronuncia in merito, a tenore dell'articolo 152 capoverso del Codice di procedura penale

Per questi motivi

Visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento giudiziario del Senato, 152 e 378 del Codice di procedura penale, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara non doversi procedere contro l'on. avv. Barone Giovanni Celestia di Vegliano, Senatore del Regno, per non aver egli commesso i fatti addebitatigli.

Con' deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 17 dicembre 1932, anno XI.

Il Presidente

Paolo Marone

Il Cancelliere

Ammin. all.